COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

www.comune.oppidomamertina.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39/2024

OGGETTO:– RICHIESTA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ANNUNZIATA NEI GIORNI 6, 7 8 APRILE 2024

L'anno **2024,** il giorno **DICIOTTO** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **12.40 e ss.**, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

n°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti/ assenti
1	BARILLARO BRUNO	SINDACO	presente
2	RIGANO' FIORENTINO	VICESINDACO	assente
3	SANFEDELE SILVANA	ASSESSORE	presente
4	CAIA TERESA	ASSESSORE	presente
5	MURDICA CARMINE	ASSESSORE	presente

Partecipa il Segretario Comunale Amalia Maria Barresi, incaricata della redazione del presente atto;

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

I Responsabili

Isp. Capo Giuseppe Tassone
Arch. Luciano A. Macrì

Non necessita di parere contabile

Premesso che:

- con nota prot. n. 2846 del 18.03.2024, il Presidente del Comitato Feste Patronali Maria SS. Annunziata ha presentato istanza di concessione, per gli ambulanti, artigiani e commercianti che saranno interessati, di suolo comunale, posto gratuito e punti luce in Piazza Umberto I°, Piazza Regina Margherita e strade adiacenti, oltre all'utilizzo della corrente elettrica di Palazzo Grillo, in occasione delle manifestazioni che si terranno per la Fiera dell'Annunziata, prevista per i giorni 6, 7 e 8 aprile 2024;

Atteso che l'Amministrazione, intende aderire alla richiesta concedendo l'utilizzazione del suolo pubblico per come richiesto;

Considerato che in applicazione del vigente *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 2020, la quantificazione dell'occupazione del suolo pubblico per un totale di 2 giorni e per 300 metri quadrati indicati nella citata istanza è pari ad euro 258,00;

Richiamato il *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale* e segnatamente l'articolo 18, comma 2, che dispone come segue: *Sono inoltre esenti dal canone di occupazione: […omissis…] lettera g) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri enti;*

Atteso che relativamente alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, da parte di diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti, ed in particolare quella della Sezione Lombardia n. 160/2011/PAR, coerente con la *ratio legis* di riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche e con lo scopo di evitare manovre elusive testualmente recita: "in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n.78 presuppone, altresì, un vaglio di natura telelogica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost"…… L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine

dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio. Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, che la eventuale spesa derivante dalla fornitura di materiale pubblicitario necessario per la manifestazione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 782010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa è finalizzata alla promozione di funzione solidale, culturale e civile rivolta alla cittadinanza e, non una forma di promozione dell'immagine del Comune di Oppido Mamertina;

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere in merito e dettare gli indirizzi ai Responsabili del Servizio affinché pongano in essere tutti gli atti consequenziali;

A voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. **Di prendere atto** della nota in premessa citata;

2. **Di autorizzare** il richiedente a quanto richiesto e come detto in premessa per il tempo necessario della realizzazione della manifestazione di cui trattasi, esonerandolo dal pagamento di eventuali relativi tributi comunali per le motivazioni di cui in premessa, dando atto che l'esonero su esposto rappresenta in sostanza, una forma di contributo del Comune alla riuscita delle iniziative proposte;

3. **Di autorizzare** i competenti Responsabili di Area ad ogni successivo ulteriore adempimento in merito;

5. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

www.comune.oppidomamertina.rc.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 18.03.2024

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dr. Bruno BARILLARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Amalia Maria BARRESI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica:

1) che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo On-line del Comune di Oppido Mamertina e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

2) Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono trasmessi, in data odierna, in elenco ai capigruppo consiliari.

Oppido Mamertina lì,18.03.2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs n. 267/2000;

Oppido Mamertina lì, 18.03.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Amalia Maria BARRESI